



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Roma, 21 maggio 2012

Spett.le
Ministero dell'Economia e
delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione IV
Via XX Settembre, n. 97
00187 - Roma

Alla c.a. Dott. Roberto Ciciani
Dott.ssa Antonella Rossi

Prot. N. 316/12

Inviata via e-mail all'indirizzo di posta elettronica dt.direzione4.ufficio3@tesoro.it

Oggetto: risposta alla consultazione pubblica avviata dal Dipartimento del Tesoro relativa allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/73/UE contenente modifiche alla direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE.

Nel rispondere all'invito di codesto spettabile Dicastero a formulare osservazioni in ordine al documento di consultazione in oggetto, Assogestioni intende innanzitutto ringraziare per l'opportunità offerta.

Ci preme sottolineare, in primo luogo, come pur condividendo in pieno l'obiettivo predeterminato - che in linea con l'intento della direttiva 2010/73/UE, di modifica alle direttive prospetto e *transparency*, mira a *ridurre gli oneri amministrativi* a carico degli emittenti accrescendone l'efficienza e la competitività all'interno dell'Unione europea - potrebbe, questo, non necessariamente raggiungersi qualora non si provveda a sanare alcune distorsioni che ancora ad oggi ostacolano la piena diffusione di alcuni prodotti del risparmio gestito.

Ci riferiamo, in particolare, ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi che, sia nella disciplina in materia di redazione del prospetto d'offerta sia nelle comunicazioni, vengono equiparati agli emittenti strumenti finanziari quotati. Ben sappiamo, tuttavia, che tutto ciò deriva dalla circostanza che è la normativa di derivazione comunitaria alla base della predetta assimilazione; non va, comunque, sottaciuto il fatto che, a differenza di quanto previsto dalla maggior parte degli ordinamenti giuridici dei Paesi dell'Unione europea, gli OICR di tipo chiuso di diritto italiano assumono come unica veste giuridica quella del patrimonio autonomo e separato. Da qui discendono le difficoltà interpretative derivanti da un assetto normativo prettamente dettato per soggetti persone giuridiche.



Temiamo, quindi, che il settore del risparmio gestito rappresentato dai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, non possa beneficiare in pieno dell'accennata maggiore efficienza legata alla riduzione degli oneri amministrativi permanendo comunque, per questi prodotti, le difficoltà e i costi scaturenti dalla necessità di trasporre una normativa emanata per entità giuridiche diverse.

Alla luce di quanto sin qui esposto, si richiede, pertanto, di apportare le necessarie modifiche e integrazioni per il corretto recepimento della direttiva che tengano conto anche delle peculiarità dei fondi comuni di investimento chiusi.

Giova evidenziare, inoltre, come l'introduzione di una specifica normativa in favore degli OICR chiusi, non risulterebbe in contrasto con quanto disposto dall'articolo 14, comma 24-*bis*, della legge 28 novembre 2005, n. 246, secondo cui gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.

Da ultimo, siamo a richiedere, ancora una volta, che si valuti, a livello di normativa primaria, la possibilità di prevedere, anche per gli OICR di tipo chiuso, l'adozione della forma societaria in luogo di quella contrattuale. A tal fine, uno strumento utilizzabile potrebbe essere la SICAF, già nota e in uso in altri ordinamenti giuridici. Non sussistono, infatti, ragioni sostanziali di tutela del risparmio tali da precludere l'utilizzo anche della forma societaria in aggiunta a quella contrattuale già prevista e regolamentata.

Nel ringraziare per l'attenzione che si vorrà rivolgere a questa nota e restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che si rendesse necessario, si porgono i migliori saluti.

Il Direttore Generale